

Comune di Gualtieri Sicaminò Città Metropolitana di Messina

98040 – Piazza Duomo Tel. 090 93 61 12 Fax 090 93 67 84

www.comune.gualtieri.me.it

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI Ufficio Personale

DETERMINAZIONE		
NUMERO GENERALE	97	del 02/03/2023
NUMERO AREA	58	del 02/03/2023

OGGETTO: Autorizzazione alla lavoratrice ASU L.M.A.M. – Fruizione permessi Legge 104/1992.

Vista l'istanza avanzata dalla lavoratrice ASU L.M.A.M., acquisita al protocollo al n. 842 del 14/02/2023, con la quale chiede di fruire dei benefici previsti dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 s s.m.i. per prestare assistenza a familiare portatore di handicap grave;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica Superiore INPS di Messina che riconosce la situazione di portatore di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, depositata agli atti;

Vista la dichiarazione della lavoratrice ASU L.M.A.M. . che sotto la propria responsabilità attesta:

- Di essere l'unica persona che usufruirà dei permessi di cui alla normativa in oggetto;
- Di essere a conoscenza della dichiarazione annuale da rendere al fine di confermare tutti i requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione per la fruizione dei permessi fino alla data di revisione del mese di gennaio 2024;

Visto che il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06/07/1995, dispone all'art. 19, comma 6, che "i permessi di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, stante che la richiedente presta attività lavorativa per 20 ore settimanali i permessi per l'assistenza del familiare disabili devono essere riproporzionati tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa effettuata dalla lavoratrice;

Ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza della lavoratrice ASU L.M.A.M., ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la verifica ai sensi dell'art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto dichiarato con autocertificazione;

Visti:

- la legge 104/92 come modificata dalla legge 8 Marzo 2000 n. 53;
- l'art.19, comma 6 CCNL 6 Luglio 1995;

• la documentazione prodotta a corredo della domanda inoltrata dalla lavoratrice ASU L.M.A.M. agli atti conservata;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1. Di accogliere l'istanza della lavoratrice ASU L.M.A.M., volta ad ottenere i benefici previsti dalla L. 104/92 in quanto portatore di handicap grave;
- 2. Di dare atto, giusta la documentazione prodotta:
 - che i permessi vengono concessi alla stessa;
 - che l'assistito non è ricoverato presso alcuna struttura;
 - che i benefici previsti dalla L. 104/92 sono validi fino alla data di revisione del mese di gennaio 2024;
- 3. che alla concessione dei singoli permessi provvederà il Responsabile del Servizio al quale la lavoratrice è assegnata.

MILE DI CUAL ILITI SI CAMINO DI CONTROLI D

IL RESP.LE ASGF
(Dott.sa Bonarrigo Giuseppa)